In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: N del di L.		<i>CALATABIAN</i> a di Catania	0
N del di L.	DELIBERAZIONE D	I GIUNTA COM	JUNALE
II Ragioniere	N.5	del 2 8 €	SIV. 2012
OGGETTO: Ricorso per provvedimento de Catania – sezione distaccata di Giarre (CT). ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia. L'anno duemiladodici, il giorno who to nella sala delle adunanze del Comune, si è riun	- Determinazione a c , del mese di giugno ita la Giunta Comunale	ostituirsi per	difendere le
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 INTELISANO dr. GIUSEPPE	Sindaco	×	
2 MOSCHELLA dr. ing. ANTONINO	Vicesindaco	X	
3 FRANCO FRANCESCO	Assessore	×	
4 MICALIZIO GIUSEPPE	Assessore	×	
5 SAMPERI dr.ssa CHIARA	Assessore	X	
Non sono intervenuti i Sigg.: // Presiede il Sig. Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Co	ncetta Puglisi.		
LA GIUNTA	MUNICIPALE		
Vista la proposta di deliberazione entro riportat	ra;		
DEL	IBERA		
(X) di approvare la entro riportata proposta di d	eliberazione, con le seç	juenti:	
() aggiunte /integrazioni:() modifiche/sostituzioni :			

(1) segnare con \underline{x} le parti deliberate e depennare le parti non deliberate. N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 50 del 28/06/2012

Oggetto: Ricorso per provvedimento d'urgenza presentato presso il Tribunale di Catania – sezione distaccata di Giarre (CT). - Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

A: Bell &

Proponenti

VISTO il ricorso del 08.06.2012 esperito ex art. 700 c.p.c. e 669-bis e ss. c.p.c., dal Sig. Costa Angelo di Calatabiano, residente in via Veneto, 56, notificato il 22.06.2012 ed acquisito al prot. n. 8435 di pari data, con cui si adiva il giudice in oggetto per l'ottenimento di un provvedimento d'urgenza finalizzato a far cessare la condotta pregiudizievole, a dire del ricorrente, tenuta contro lo stesso da questo Ente e, per l'effetto, a condannare il Comune di Calatabiano al risarcimento dei danni per violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c.;

PRESO ATTO CHE il giudice ha fissato per la comparizione delle parti la data del 16 luglio p.v.;

VISTI

- l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;
- la L. R. n. 23/98;
- la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;
- la L. R. n. 30/00;
- la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;
- il vigente Regolamento dei contratti;
- 1'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- l'art. 163, co 1 e 3, del D.Lgs n° 267/2000;

SIPROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al Tribunale di Catania – sezione distaccata di Giarre (CT), al fine di difendere le ragioni dell'Ente nell'incardinato procedimento giudiziario;

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, all'avv. Anthony BARBAGALLO, con studio legale in Catania, via Ventimiglia, n° 145, per opporsi, nell'interesse dell'Ente, nel predetto ricorso presso il Tribunale di Catania – sezione distaccata di Giarre (CT);

DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*;

IMPEGNARE, a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 500,00, IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/7 del redigendo bilancio 2012, nel rispetto dell'art. 163, co 1 e 3, del D.Lgs n° 267/2000;

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi incluso l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva; TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.

1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE:**

favorevole/contrario per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Calatabiano lì 2f/6/2042

2) PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE**:

favorevole/eontrario per i seguenti motivi

IMP. 781 2012 005 1010203/6 €500,000=

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Calatabiano li 28 06 20 12

5



ON.LE TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE DISTACCATA DI GIARRE

appen

Protocollo nr.: 0008435 del 22/06/12 Ente: COMUNE DI CALATABIANO

RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA	
l Signor Costa Angelo, nato a Giarre il 19/11/1958, C.F.:	
CSTNLG58S19E017Y, residente in Calatabiano (CT), via V. Veneto 56,	PROCURA
rappresentato e difeso, per procura a margine del presente atto, dall'Avv.	Nomino mio procuratore e difensore nel presente giudizio l'Avv. Antonio
Antonio Alessi, (LSSNTN74P15C342A) presso il cui studio legale in Riposto,	Cristofero Alessi, conferendogli ogni potere di legge, ivi compreso quello
Via P. Matarella n. 58, è elettivamente domiciliato, pec	di conciliare, transigere e nominare sostituti, ehiamare in garanzia terzi,
avvalessi@pec.ordineavvocaticatania.it fax 095.2933761 - ricorrente	chiamare terzi, rinunciare agli atti, procedere ad esecuzione, ed eleggo
ESPONE	domicilio presso il suo Studio in Riposto (CT), via Piersanti Mattarella, 58.
In data 7.6.2012 il Sig. Costa Angelo, nell'intenzione di effettuare una ricerca	La presente procura è valida per tutti i gradi e le fasi del processo
su internet, metteva il proprio nome e cognome, e veniva così a conoscenza che	compreso quello esecutivo; DICHIARO inoltre di aver ricevute tutte
il Comune di Calatabiano aveva pubblicato, ai sensi dell'art. 32 della Legge n.	le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e di
69 del 18 giugno 2009, sul proprio sito informatico, la delibera di giunta	prestare il consenso al trattamento dei dati personali per
comunale nr 60 del 14.6.2010 con la quale si autorizzava il Sindaco di tale Ente	l'espletamento del mandato conferito e di essere stato informato ai sensi dell'art.
a resistere in giudizio avverso un ricorso alla Commissione Tributaria	4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di
Provinciale di Catania inoltrato dallo stesso ricorrente.	mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo
Ma la sgradita sorpresa era quella di notare che il Comune di Calatabiano	Costo Duorlo
non si era solo limitato a pubblicare la delibera di Giunta surriferita, bensì	
aveva anche indicato le generalità complete del ricorrente e così ancora più	Vera ed dutentica la firma
irritualmente aveva pubblicato per intero il ricorso presentato dal Sig.	**************************************
Costa, rendendo pubbliche circostanze e dati "sensibili" quanto mai	400 de
riservati, quali la forte esposizione debitoria del Costa stesso e la	V %
conseguente iscrizione ipotecaria ad opera della SERIT, sull'intero	1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
patrimonio immobiliare del ricorrente, la situazione debitoria di	1 48
• 1	Der Olyner
	1 33

quest'ultimo quale risultava al momento del ricorso alla commissione	
tributaria ossia nel maggio del 2010 ammontante a € 110.835,72.	
È illegittimo il comportamento del Comune di Calatabiano nel caso in	
questione, consistente nell'aver pubblicato e reso conoscibili a tutti tramite	
"internet" e tramite " Google" dati sensibili del ricorrente, ed in particolare	.,,
l'esposizione debitoria, i dati anagrafici, la residenza e l'avvenuta iscrizione	
ipotecaria attraverso la pubblicazione del ricorso alla Commissione	
tributaria di Catania.	
In particolare nel caso in questione ricorrono sia il "fums boni iuris" che il "periculum	
in mora".	
1) Diritto di continenza	
Figure 19 fumus boni iuris" consiste in via principale nell'avere pubblicato sul sito del	
Comune di Calatabiano dati sensibili del ricorrente, sopra meglio indicati, oltre il	
criterio di pertinenza previsto dall'art. 11 del D.Lgs 196/2003 che ha recepito l'art. 9	
della legge 675/1996.	
Infatti l'art. 11 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 << CODICE IN	
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI>> Capo I - Regole per tutti i	
trattamenti Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati , così sancisce:	
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:	
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;	
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre	
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;	
©) esatti e, se necessario, aggiornati;	
Dertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono	
laccolti o successivamente trattati;>> .	
	[

il trattamento di sudetti dati, in ogni forma compiuto, deve essere improntato al	
rispetto del principi di pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i	
dati stessi vengono raccolti: con specifico riferimento al caso in esame, l'aver	
pubblicato unitamente alla determina di Giunta di conferimento dell'incarico per la	
difesa nell'instaurando processo tributario anche il ricorso con tutti i dati del	
ricorrente e notizie tributarie afferenti esula dal principio di pertinenza e di utilità .	,
al contrario tale comportamento cera un danno grave e irreparabile al ricorrente,	
consistente nell'esposizione della propria persona e di notizie sensibili e riservate	
alla pubblica piazza, quale quella di internet , violando in ogni caso il principio	
elementare che regola la convivenza pacifica delle persone, ossia il principio del	
"neminem ledere" previsto e sancito dall'art. 2043 c.c nonché l'art. 2050 c.c.	
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua	
natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di	
avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".	
L'attività di trattamento dei dati personali è qualificata dalla Magistratura ordinaria di	
merito come attività pericolosa, disciplinata dal codice civile.	
Ciò significa che, in caso di richiesta di risarcimento da parte del soggetto che si	
ritiene leso dalle modalità del trattamento dei propri dati, il titolare del trattamento è	,
tenuto a provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. (cfr art.	
45 regolamento comune di Calatabiano) .	
2) Diritto di oblio	
In subordine , senza recesso dalla superiore richiesta, la pubblicazione della	
delibera in questione, pubblicata il 16.6.2010 come da certificato di pubblicazione in	
atti, avveniva per più dei 15 giorni previsti dall'art. 11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed	
ii, e dall'art. 124, comma 1, del d.lgs. 18/8/2000 n. 267 recante il "Testo unico delle	

	leggi sull'ordinamento degli enti locali". Infatti, i soggetti pubblici che, per effetto
1000	dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69, dal 1° gennaio 2010 devono
San San San Can	assolvere l'obbligo di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
Contractor of	effetto di pubblicità legale con la pubblicazione degli stessi nei propri siti informatici
Care to the Care	(c.d. "albo pretorio on line"), devono comunque rendere accessibili i documenti sul
mentalização e	proprio sito web solo nell'arco temporale individuato dalla specifica norma (in questo
To be come.	caso il TUEL), in modo da garantire il diritto all'oblio degli interessati. Trascorsi,
23 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	come nel caso di specie, 15 giorni, il Comune di Calatabiano non ha rimosso la
では ないの	notizia o ne l'ha privata degli elementi identificativi. Infatti tale norma prevede che
を からの の	L'ente pubblico deve fissare comunque il termine di pubblicazione dei dati, e non
	permettere la pubblicazione per un tempo illimitato. dell'interessato, in
2	temperanza a quanto dal Garante medesimo previsto nelle "Linee Guida in
ナノロ	materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
	amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione
	sul web", pubblicate in G. U. n. 64 del 19 marzo 2011.
	Sul " periculum in mora " l'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio sono
	immanenti alla natura personalissima della situazione giuridica lesa da tale
	comportamento e soprattutto dallo strumento di divulgazione dei dati, quale internet
	e google che consentano a tutti di venire a conoscenza di vicende debitorie e
	personali del ricorrente , cerandogli un evidente danno all'immagine proprio e della
	propria famiglia.
	In particolare il Sig. Costa svolgendo attività imprenditoriale sta subendo un danno
7	In particolare il Sig. Costa svolgendo attività imprenditoriale sta subendo un danno grave ed irreparabile dal fatto che tutti conoscono il suo stato di insolvenza e la
	grave ed irreparabile dal fatto che tutti conoscono il suo stato di insolvenza e la

+	ipotecati e di tale vicenda gli altri comproprietari non ne sono ancora al corrente.					-
	Scoprirlo su internet prima che il ricorrente sistemi il proprio debito potrebbe rovinare	· · · · ·				-
	i rapporti familiari in modo irreparabile e grave . del pari irreparabile e grave è il					-
	danno che l'intera famiglia sta subendo dalla pubblicazione di tali notizie, che					-
	colpiscono l'immagine della stessa.					_
	utto cio premesso, con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento dei					_
da	anni subiti e subendi					-
1	RICORRE					_
al	l' Ill.mo Giudice adito affinché, verificata la sussistenza degli estremi di cui					-
a	l'art. 700 c.p.c. e 669- bis e ss. c.p.c., voglia emettere, con decreto ed inaudita					_
a	ltera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, i provvedimenti					_
	ecessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole					_
	el Sig. Costa Angelo e per l'effetto ordinare al Comune di Calatabiano di					
c	ancellare da internet e dal proprio sito istituzionale (albo pretorio on line) i dati					
s	ensibili e giudiziari del ricorrente per palese violazione dei diritti di continenza					_
e	oblio e per violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c. e norme speciali connesse;	ļ				_
	E per l'effetto condannare il Comune di Calatbiano a pagare a favore del ricorrente					
	la somma di € 260,000/00 in via equitativa o la minore o maggiore somma che					_,
	Codesto III.mo Giudice adito vorrà determinare quale risarcimento danni ai sensi e			012	— /	Z
	per gli effetti dell'art. 2043 c.c. in combinato disposto con l'art. 2050 c.c. e con le	<u>u</u>	AN I	3	<u> </u>	£
	norme violate di cui in parte motiva . Salvis iuribus	TANIA E TO ES	ANCELLERIA	9 8		意
	Ai sensi dell'art. 14, comma 2, T.U. 115/02 si dichiara che il valore della controversia			8	CANC ASSI	#
	è di € 260.000/00.	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	NO N	Gharre.	=	
	Giarre, li 8.6.2012	TRIBUNALE	DEPOSITATO			
	Avv. Anjonio Alessi	E E		8 7	€59°	

Il giudice;

letto il ricorso cautelare:

FISSA

Per la comparizione delle parti l'udienza del 16 luglio 2012 assegnando a parte ricorrente termine sino al 25 giugno 2012 per la notifica alla controparte del ricorso e del presente decreto.

Giarre,

11 giugno 2012

\II Giddlee

TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONA DI GIAZRE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

DA

Giarro, # 12-

L CAPO A



TRIBUNAL LA CATANIA SEZIONE DE GIARRE

E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE

Gierre 1171-6-7012

IL CANCELLIERE

FL - COORDINATORE (Maria | Selfiore)

TRIBUNALE CATANIA SEZIONE DI GIARRE

RELAZIONE DI NOTIFICA

lo sottoscritto UFF. GIUD. U.N.E.P., addetto all'intestato ufficio, attesto di avere notificato copia del presente atto al Sig.

Littolato p. i. oll lomune oll lalatabionio nel suo attuale domicilio in lalatabionio, Prayre VIII W Emanuele nx 32 ed pi consegnando a mani Oll o della consegnando.

Oggi, il 22/6/12

TRIBLINALE DI GIARRIE L'UFFICIALE MUDIZIARIO BS Sorbello Flosetta

3125

There is sent to the sent of t

Marine House

25 OND 1 112

Il presente verbale di deliberazione	, dopo lettura, si sottoscrive.
L'ASSESSORE ANZDANO	IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
	La presente Deliberazione è trasmessa :
	ai Capigruppo, con nota
	ndel L'Addetto
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal al del Registro pubblicazioni. Il Messo Notificatore	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Mess Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Alb Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.f. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal al, e che contro
	stessa non sono stati presentati reclami.
	Iì IL SEGRETARIO COMUNALE
I A PRESE	ITE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:
a) (X) ai sensi dell'art. 12, comma 2(1) Cancellare ciò che non interessa.	['] – 2, della L.R. n. 44/91.
Dalla Residenza Municipale, lì 28.00	1012 IL SEGRETARIO COMUNALE
	La presente deliberazione è stata trasmessa per
	l'esecuzione all'Ufficio:
	ii
	II Responsabile dell'Ufficio Segreteria
	II Responsabile dell'Ufficio Segreteria